



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

*** COPIA ***

DELIBERAZIONE N° 25 del 03/07/2012

Codice Comune 41014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L'anno duemiladodici(2012), addì tre(03) del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dott. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CANCELLIERI GIORGIO	S	FERRI STEFANIA	S
BETONICA DELFINA	S	GOSTOLI FLAVIO	S
BONCI NICOLETTA	S	FEDUZI EMANUELE	S
GUIDARELLI ANDREA	S	RAGNONI UBALDO	S
MARTINELLI GIGLIOLA	S	GENOVA FRANCESCA	S
CERPOLINI ALICE	N	ANGELI ARPO	S
GROSSI ROBERTO	S		

Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Dott. Cancellieri Giorgio.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: BETONICA DELFINA, FERRI STEFANIA, ANGELI ARPO.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
Aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

comma 6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;*

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*

comma 8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.*



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Udita la discussione come al verbale in atti;

Dato atto che la votazione sull'argomento ha dato il seguente esito:

PRESENTI N. 12	VOTANTI N. 11	ASTENUTI N. 1 (Arpo Angeli)
FAVOREVOLI N. 8		CONTRARI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova.)

Con voti come sopra espressi



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** come di seguito indicato:
 - **ALIQUOTA DI BASE** (fabbricati in genere e aree edificabili)
aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQUOTA DI BASE** (opifici categoria catastale D/1)
aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA**
Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato :
(per abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro 600,00);
 - abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo;
 - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (ERAP);
 - posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata (Legge 75/1993).
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. del 28.06.2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 03/07/2012

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

PRESENTI N. 12	VOTANTI N. 11	ASTENUTI N. 1 (Arpo Angeli)
FAVOREVOLI N. 8		CONTRARI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova.)

Con voti come sopra espressi;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

- (1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

Parere del responsabile del servizio interessato

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Fermignano, li 22/06/2012

Istruttore Direttivo Contabile
f.to Claudio Lani

Parere del responsabile del servizio finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Fermignano, li 22/06/2012

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Lani Claudio



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DOTT. GIORGIO CANCELLIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art. 124 c.1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2012 al 25/07/2012.

Fermignano, li 10/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fermignano, li 10/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO PISTELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

- In quanto sono decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Fermignano, li 20/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO PISTELLI